

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Deliberazione DG n. 62 del 11/02/2015 - Allegato 1 a)

Repertorio n. 5062 del 23 febbraio 2015

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL 7 DI SIENA**

**E**

**TERME DI CHIANCIANO SPA**

***Disciplina erogazione prestazioni di cardiologia,  
laboratorio analisi e diagnostica strumentale***

\*\*\*\*\*

Il giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 2015

, presso la sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di  
Siena, in Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26;

tra

**l'Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di Siena**, di seguito  
denominata altresì Azienda, con sede legale in Siena 53100,  
Piazza Carlo Rosselli, 26 (C.F. e P.I. n. 00388270522),  
rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Enrico Volpe nato  
a Avezzano (AQ) il 1 luglio 1968, nominato con Decreto  
Giunta Regione Toscana del 26 settembre 2014, n. 145,  
domiciliato per il presente atto presso la sede legale

dell'Azienda, il quale agisce in esecuzione della  
deliberazione n. 62 del 11 FEBBRAIO 2015

e

**Le Terme di Chianciano Spa**, (C.F. e Partita IVA n. 01152750525), con sede legale in Chianciano Terme 53042, Via delle Rose, 12, di seguito denominata Società, nella persona del Presidente, Dr. Mauro della Lena, nato a Città della Pieve il 14 marzo 1970, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima;

#### **RICHIAMATO**

il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

- l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accreditamento

istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

- l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

- l'art. 8 quinquies, comma 2, in virtù, del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.

la **Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, recante "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare:

- l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità

sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione;

- l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;

- l'art. 29 comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...), può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...).

la **Circolare Regionale prot. n. 1251/18098/93 del 15 giugno 2005** "Contrattazione con strutture Private accreditate – Mobilità infraregionale" conferisce alle Aziende USL la possibilità di contrattare direttamente con le strutture interessate i volumi di attività ed i volumi finanziari oggetto delle prestazioni relativamente a tutti i cittadini residenti nella Regione Toscana;

la **Deliberazione Giunta regionale del 3 marzo 1997, n. 229** e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali”;

**PREMESSO**

- che con Decreto del Commissario della AUSL 7 di Siena del 14 dicembre 2011, recante “Proroga del contratto con la struttura privata accreditata Terme di Chianciano Spa, per prestazioni di laboratorio analisi, cardiologia e ecocardiografia/ecodoppler”, si è provveduto a prorogare per l’anno 2012 l’accordo contrattuale sottoscritto in data 7 dicembre 2005, prorogato di anno in anno, applicando il volume economico massimo complessivo stabilito sulla base dei dati storici di spesa 2011, abbattuto in misura pari a 4%, come previsto dalla Deliberazione Giunta regionale n. 1062/2011;

- che con Decreto dirigenziale n. 33378 del 27 luglio 2012, la Regione Toscana ha provveduto a rilasciare il rinnovo dell’accreditamento istituzionale al presidio denominato Terme di Chianciano – Direzione sanitaria, ubicato a Chianciano Terme e gestito dalla società Terme di Chianciano Spa, indicando la tipologia di discipline oggetto di accreditamento:

- che con Deliberazione DG n. 5 del 7 gennaio 2013 si era provveduto ad approvare lo schema di convenzione tra Azienda USL7 di Siena e Terme di Chianciano Spa per la disciplina dell'erogazione di prestazioni di cardiologia, laboratorio analisi e diagnostica strumentale, nel biennio 2013/2014, sottoscritto in data 1 febbraio 2013, Prot. n. 4838, prorogata con successivi atti sino al 31 dicembre 2014;

- che con nota del 4 novembre 2014, Ns. protocollo n. 62102 del 5 novembre 2014, disponibile in atti, il Presidente delle Terme di Chianciano Spa ha chiesto la prosecuzione del rapporto convenzionale in oggetto;

- che con la nota del 17 dicembre 2014 prot. n. 70769, disponibile in atti, il Direttore Generale ha comunicato la propria intenzione di proseguire la collaborazione, precisando che il volume complessivo di attività sarebbe passato da € 25.624,36 a € 20.000,00 e, la data di prossimo termine sarebbe stata individuata, salvo eventuali modifiche organizzative dovute ad ulteriore, nuova normativa di settore, al 31 dicembre 2016;

- che con nota del 26 gennaio 2015, disponibile in atti, il Presidente delle Terme di Chianciano Spa ha risposto positivamente alla definizione del nuovo tetto di attività, confermando la propria intenzione di proseguire nel rapporto convenzionale.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premessa**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto**

1. La AUSL 7, con il presente contratto, si avvale della Società per la erogazione di prestazioni specialistiche da eseguire a favore degli iscritti del S.S.R., entro i limiti ed alle condizioni fissate dal presente Accordo contrattuale.

**Art. 3 - Modalità di erogazione**

1. La Società assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso le proprie strutture, a ciò debitamente accreditate dalla Regione Toscana, con decreto dirigenziale del 27 luglio 2012, n. 3378, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

2. L'attività della Società è assicurata per l'intero anno, salvo accordi tra le parti per chiusure temporanee per ferie.

3. Le prestazioni sono eseguite dalla Società, senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'Azienda.

4. La richiesta è redatta sull'apposito ricettario regionale in

vigore nella Regione Toscana in possesso del personale medico operante presso il Servizio Sanitario Nazionale.

#### **Art. 4 - Modalità di remunerazione**

1. La Società trasmette alla AUSL 7 - Piazza Carlo Rosselli, 26 - 53100 Siena le fatture relative alle prestazioni effettuate.

2. Le fatture emesse dalla Società sulla base delle prestazioni effettuate sono divise tra residenti nel territorio dell'Azienda e residenti nelle altre Aziende UUSLL della Regione Toscana.

3. La trasmissione avviene entro il decimo giorno del mese successivo a quello di termine del trattamento.

4. L'Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo della correttezza dei dati contenuti nella fattura periodica, procede contestualmente alla verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nel documento contabile e le prestazioni risultanti dai Flussi DOC SPA e SPR inviati all'Estar - UOC Servizi ICT Siena, di cui ai prossimi comma.

5. Qualora si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi regionali, l'Azienda ha titolo a procedere al blocco del pagamento della fattura in questione e a procedere ad opportuna e specifica richiesta di chiarimenti alla Società.

6. La Società utilizza altresì supporti informatici previsti dalla Regione Toscana per la rilevazione della quantità e



della qualità delle prestazioni e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite dalla stessa.

7. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento, la Società produce il file relativo alle prestazioni effettuate, secondo il tracciato record di cui alla Deliberazione Giunta regionale n. 1216/1996 e successive modifiche adottate con Deliberazione Giunta regionale n. 176/2000.

8. Il file contenente le prestazioni effettuate è trasmesso a cura della Società all'Estar – U.O.C Servizi ICT, Siena 53100, Piazza Carlo Rosselli, 24, tramite posta elettronica. La medesima U.O.C. provvede ad inviare il file alla Regione Toscana nell'ambito del flusso DOC SPA (Attività Specialistica).

9. La Regione Toscana, sulla base delle informazioni trasmesse dalla UOC Servizi ICT, effettua il calcolo della mobilità sanitaria attiva (compensazioni), per le prestazioni rese dalla Società ad utenti residenti in altre Aziende UUSLL regionali. Di conseguenza l'Azienda si riserva di rivalersi sulla Società, qualora non ottemperi al suddetto invio nei termini stabiliti o trasmetta dati errati secondo la procedura regionale di controllo (records scartati con tipo errore 9).

10. I flussi informativi delle prestazioni effettuate sono suscettibili di integrazioni e variazioni, a richiesta della AUSL 7, previo preavviso di 60 giorni dall'inizio della rilevazione.

11. Il pagamento delle prestazioni avviene entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture, purchè sia stato rispettato dalla Società quanto previsto ai comma precedenti.

#### **Art. 5 - Sistema tariffario**

1. Le parti convengono che oggetto del presente contratto sono esclusivamente le prestazioni specificatamente identificate nella scheda allegata, previste dal nomenclatore tariffario regionale adottato con Deliberazione Giunta regionale del 3 marzo 1997, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, purché rientranti nelle discipline ed attività oggetto del decreto dirigenziale n. 3378 del 27 luglio 2012, con il quale la Regione Toscana ha provveduto a rilasciare il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società.

2. Le tariffe che la AUSL 7 riconosce alla Società sono quelle previste dal succitato nomenclatore, al netto delle quote di partecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni.

3. In caso di superamento del tetto, il cittadini in possesso di richiesta redatta sul modulo del S.S.N., qualora non preferisca accedere al altra struttura, è tenuto al pagamento dell'intero importo previsto dalla Carta dei Servizi della Società stessa.

**Art. 6 - Volume economico massimo complessivo**

1. La Società si impegna ad eseguire le prestazioni entro i volumi finanziari di cui al prospetto allegato (Allegato 1), pari a complessivi € 20.000,00.

2. La quantificazione della tipologia delle prestazioni oggetto del presente contratto è indicativa e tra sé compensabile nel rispetto del tetto finanziario annuale.

**Art. 7 - Contingentamento trimestrale**

1. La Società garantisce l'omogenea erogazione delle prestazioni concordate nell'ambito del tetto finanziario, durante tutto l'anno solare contingentando il tetto contrattato per trimestre.

2. Il tetto finanziario trimestrale della Società, concertato con la AUSL 7 per ogni branca, non può essere superato. Qualora dovesse verificarsi il superamento del tetto trimestrale della Società, il volume finanziario del superamento dovrà trovare compenso nel trimestre successivo, in maniera tale che, comunque, il tetto annuale concordato per ogni singola branca di specialità non venga superato.

3. Qualora la somma dei saldi complessivi delle prestazioni ambulatoriali erogate da tutte le strutture private fosse, a fine anno solare, inferiore al budget messo a disposizione per tali prestazioni, si potrà procedere al saldo di eventuali

superamenti di budget di singole strutture pur nel rispetto del budget annuale complessivo ed in maniera proporzionale al superamento.

#### **Art. 8 - Verifiche e controlli**

1. La Società riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Società, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle Strutture Sanitarie e di Medicina del Lavoro.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

1. La Società prende atto di quanto segue:
- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal S.S.N. non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
  - il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il S.S.N. è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
  - i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL.

degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate.

2. La Società documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

3. La Società si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

4. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

#### **Art. 10 - Carta dei Servizi**

1. La Società attua la Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi sanitari" emanato con D.P.C.M. 19 maggio 1995. Della Carta dei Servizi è data adeguata pubblicità agli utenti de inviata in copia alla AUSL

7.

2. La Società si impegna inoltre a comunicare alla AUSL 7 in tempo reale le modifiche della Carta dei Servizi e a procedere annualmente alla verifica e alla revisione della stessa.

#### **Art. 11 - Informazione agli utenti**

1. La Società informa opportunamente ed inequivocabilmente gli utenti rispetto alle prestazioni fruibili presso il medesimo centro e quindi a carico del S.S.N., mediante un apposito punto di informazione adottando per le eventuali liste di attesa strumenti pubblici e verificabili. Si applica per le prestazioni oggetto del contratto, richieste sui ricettari regionali ma erogate al di fuori dei volumi economici contrattati, quindi a completo carico del cittadino, la tariffa della Carta dei Servizi citata al precedente.

2. La Società riconosce il diritto alla tutela dell'utente e la modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di pubblica tutela della AUSL 7. Collabora con l'U.R.P. (Ufficio relazione con il pubblico) e con la Commissione Mista conciliativa nominata dal Direttore Generale della AUSL 7.

#### **Art. 12 – Inadempienze e foro competente**

1. In caso di inadempienze al presente contratto, l'Azienda USL è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse.

2. Trascorsi 60 giorni dalla contestazione, qualora la Società non abbia provveduto a sanare le inadempienze, la AUSL 7 ha facoltà di sospendere il rapporto con la Società stessa.

3. L'inosservanza di quanto stabilito dall'Art. 9 - Incompatibilità comporta la risoluzione del contratto.

4. Qualora la controversia non si risolva per le vie bonarie, foro competente a giudicare è quello di Siena.

### **Art. 13 - Tutela della Privacy**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di Protezione dei dati personali", la AUSL7, in qualità di Titolare del trattamento, nomina la Società, Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, relativi all'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, inerenti l'oggetto della convenzione.

2. In qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, la Società si impegna ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di quanto contenuto nei Provvedimenti del Garante in materia di Protezione dei dati Personali, nonché di quanto previsto nelle istruzioni che vengono allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

3. La nomina ha validità limitata alla durata della presente Accordo contrattuale.

**Art. 14- Durata**

1. Il presente contratto ha validità biennale, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, rinnovabile per una ulteriore annualità.

2. Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione, a mezzo lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni.

3. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle parti.

**Art. 15 - Registrazione e spese**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese sono poste a carico della parte beneficiaria della prestazione.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.



**Art. 16 - Norme finali**

1. Il presente contratto consta di n. 16 articoli n. 18 pagine, n. 2 allegati, viene redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti e una da conservare agli atti del competente Ufficio della AUSL 7 che provvede ad iscriverlo in repertorio.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di Siena Terme di Chianciano Spa

Il Direttore Generale

Il Presidente

(Dr. Enrico Volpe)

(Dr. Mauro della

Lena)

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dal D. lgs n. 235 del 30 dicembre 2010, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Allegato 1**

**Tetto complessivo di spesa e dei tetti trimestrali concordati con la struttura.**

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL 7 DI SIENA E TERME DI CHIANCIANO SPA						
Disciplina erogazione prestazioni di cardiologia, laboratorio analisi e diagnostica strumentale						
Disciplina	Attività	Volume economico massimo annuale	Volume economico massimo trimestrale			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Cardiologia	Visita cardiologica	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ecocardiografia/Ecodoppler	15.920,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
Patologia Clinica	Laboratorio generale di base	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		<b>20.000,00</b>				

**Allegato 2**

**ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE ESTERNO AL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

***In applicazione del “Codice in Materia di Protezione  
dei Dati Personali”, di cui al D. Lgs. 196/2003***

La Società Terme di Chianciano Spa, in qualità di Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali, è tenuta a garantire che i trattamenti di dati personali relativi alle prestazioni dedotte in convenzione avvengano nel rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003, nei Provvedimenti del Garante Privacy, nonché ad attenersi alle sotto riportate istruzioni:

a) assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di Convenzione ed anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo

	svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione, con	
	divieto di qualsiasi altra utilizzazione;	
	c) limitare l'accesso ai dati ai soli soggetti che ne abbiano	
	necessità, per svolgere i compiti loro affidati, nel rispetto dei	
	criteri di liceità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle	
	finalità del trattamento;	
	nominare per iscritto gli Incaricati dei trattamenti, fornendo	
	loro le necessarie istruzioni;	
	d) provvedere alla formazione degli Incaricati;	
	e) vincolare gli Incaricati dei trattamenti ad utilizzare i dati,	
	solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività	
	affidate, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
	adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad	
	eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio	
	di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali	
	trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non	
	consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni	
	contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003 e smi;	
	f) adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli	
	33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003 e smi, che configurano il	
	livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di	
	cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B	
	al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in	
	materia di misure minime di sicurezza";	
	g) adoperarsi per garantire l'esercizio, da parte dei soggetti	

cui si riferiscono i dati, dei diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003;

segnalare all'Azienda ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati, fornirgli le informazioni richieste e trasmettergli tempestivamente i reclami degli interessati concernenti le modalità di trattamento dei dati e le eventuali istanze del Garante.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina, si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ed ai Provvedimenti del Garante in materia di Protezione dei dati Personali.

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali**

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati dall'Azienda USL 7, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/2003.